

STATUTO

"L'Anima dei Randagi"

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Preambolo allo Statuto

L'Organizzazione "L'Anima dei Randagi":

- *Proclama il rispetto della vita, della dignità e della libertà di tutti gli esseri umani e di tutti gli animali.*
- *Richiama ogni persona voglia sperare nella vita e nella pace, nella giustizia e nella libertà, nel rispetto dell'ambiente e degli ecosistemi.*
- *Dichiara di conferire all'imperativo del "non uccidere" valore di legge storicamente assoluto.*
- *Prende coscienza e denuncia le manipolazioni di cui gli umani si sono resi responsabili nei confronti della natura con conseguenze moralmente e fisicamente nefaste al proprio habitat e a sé stessi.*
- *E' formazione Sociale nella quale il singolo individuo svolge e sviluppa la propria personalità al fine di soddisfare e raggiungere gli scopi statutari.*

Art. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "L'anima dei Randagi ODV", che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale e qui chiamata per brevità "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale in Via Gaetano Salvemini n. 5 Nova Siri 75020 (Matera).
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana e sarà costituita una rete territoriale, con sedi denominate "Delegazioni" il cui funzionamento sarà disciplinato da un apposito Regolamento alla cui stesura provvederà il Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.

Art. 3 - Disciplina

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, che ne costituiscono le principali fonti regolatrici, salva l'osservanza dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle Leggi Statali, delle Leggi Regionali e della Legge Regionale di Basilicata n. 1/2000.

2. L'Assemblea delibera il regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 4 - Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Associazione stessa.

Art. 5 - Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 6 - Scopo

1. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.

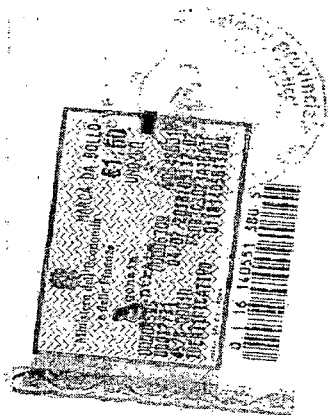
2. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale.

3. L'Associazione si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi finalità di solidarietà sociale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, con le seguenti modalità:

- Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani speciali e pericolosi.
- Combattere ed eliminare il fenomeno del randagismo.
- Salvare, far adottare e apprezzare gli animali, in particolare i cani ed i gatti, promuovendone il recupero e il benessere psicofisico anche attraverso l'adozione.
- Promuovere ogni forma di aiuto nei confronti dei proprietari di animali bisognosi di assistenza e che non possano provvedervi autonomamente.
- Denunciare e combattere ogni forma di maltrattamento degli animali.
- Collaborazione con tutte le Associazioni che a livello nazionale e internazionale lavorano con questi scopi, per ottenere leggi di tutela, per far punire i reati commessi, e per promuovere la qualità dell'interazione tra animali ed esseri umani.

3. Per la realizzazione dello scopo di cui al comma precedente, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- gestione di rifugi e/o qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali (randagi, confiscati e sequestrati) domestici o selvatici anche attraverso apposite convenzioni con privati o enti pubblici;



- ✓ intervenire concretamente contro randagismo e abbandono (sterilizzare, soccorrere, assistere e riallocare gli animali randagi, abbandonati o maltrattati, presso persone che diano garanzie di buon trattamento);
- ✓ intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento degli animali;
- ✓ organizzare raccolte di cibo e altro materiale attraverso il posizionamento di appositi e riconoscibili contenitori posti presso negozi e supermercati;
- ✓ eventualmente stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati o con esercizi commerciali e gestire progetti di adozione, sterilizzazione, formazione, ecc.
- ✓ organizzare seminari, convegni, conferenze, corsi didattici ed informativi, corsi di formazione ed aggiornamento per studenti e docenti, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, proiezioni cinematografiche ed audiovisive, mostre artistiche ed artigianali, viaggi e quant'altro necessario per raggiungere gli scopi Sociali;
- ✓ instaurare rapporti di collaborazione con altri organismi italiani e stranieri aventi finalità affini per lo scambio reciproco di esperienze e per favorire collegamenti tra i medesimi;
- ✓ aderire, anche mediante designazione di rappresentanti, ad Organizzazioni, Enti, Istituzioni, Fondazioni nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi o complementari;
- ✓ svolgere attività editoriale e di distribuzione di pubblicazioni periodiche e librerie a carattere culturale.

Per il conseguimento dei suoi fini l'Associazione si impegna a promuovere l'utilizzazione di ogni mezzo di propaganda e di diffusione come stampa, radio, televisione, anche con strumenti informatici, invio di stampati e pubblicazioni (opuscoli, libri, periodici), stampati o editi in proprio o da terzi, a mezzo posta, necessari per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e l'adesione ai fini seguiti dalla Associazione

4. Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

5. L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente e dalla L.R. Basilicata n. 1/2000.

Art. 7 - Soci

1. Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci dell'Associazione, senza alcuna forma di discriminazione, con i medesimi diritti e doveri, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione e presentano un curriculum di studi e/o di esperienze tale da poter garantire un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali del sodalizio.

Art. 8 - Ammissione del Socio

Il presente Statuto disciplina in maniera uniforme il rapporto associativo con le seguenti modalità:

1. Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare il Regolamento e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. La domanda di ammissione deve contenere la dichiarazione di condivisione delle finalità dell'Associazione, ed in particolare del qui affermato principio fondamentale secondo cui il socio deve prestare la sua attività a titolo completamente gratuito e con esclusione di qualsivoglia corrispettivo o vantaggio, anche da parte od a carico dei terzi beneficiari. Il Consiglio Direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante Socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di

ammissione. Per i Juniores la richiesta deve essere avallata da un genitore o chi ne faccia le veci.

2. Le persone giuridiche che intendano diventare socie dell'Associazione dovranno presentare richiesta di Associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

3. Il Consiglio Direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo Socio all'interno dell'Associazione.

4. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima Assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.

5. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Socio e sarà inserito nel libro Soci.

6. I Soci possono essere:

a) **SOCI FONDATORI**: sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente Associativo;

b) **SOCI OPERATIVI**: sono Soci Operativi le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;

c) **SOCI ONORARI**: sono Soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione.

7. Fanno altresì parte dell'Associazione due categorie particolari che sono:

1. **SOSTENITORI**: sono Sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione mediante conferimento in denaro o in natura. I Sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione;

2. **JUNIORES**: sono Juniores tutti i bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni che dimostrino una propensione e partecipazione agli scopi dell'Associazione. Mancando loro la maggiore età, sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo, ma costituendo la loro presenza un "patrimonio futuro" non solo per la presente Associazione ma per l'intera umanità, saranno tenute in considerazione, tutelate e condivise le iniziative e le attività che i Juniores vorranno intraprendere.

8. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei per cui è categoricamente esclusa la temporaneità della partecipazione nella vita associativa. Il contributo associativo non è trasmissibile ad alcun titolo né è rivalutabile.

9. I Soci che per qualsiasi motivo abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

10. La quota associativa deve essere versata entro il mese di febbraio di ogni anno

Art. 9 - Diritti e doveri dei Soci

1. I Soci maggiorenni di età ed in regola con il pagamento della quota associativa, hanno tutti e indistintamente il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento.
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge.
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali.
- Votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un solo e unico voto.
- Utilizzare i locali, i mezzi e gli strumenti in dotazione all'Associazione.

2. Gli stessi Soci hanno il dovere di:

- Rispettare il presente Statuto e il regolamento interno.
- Svolgere la propria attività in favore della Comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, esclusivamente per fini di solidarietà.
- Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 10 - Volontari

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 11 - Perdita della qualità di Socio

1. La qualità di Socio si perde per:

- a) decesso;
- b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'Assemblea, previa proposta del Consiglio Direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- c) dimissioni: ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota Sociale per l'anno in corso;
- d) espulsione: l'Assemblea delibera l'espulsione su istanza del Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

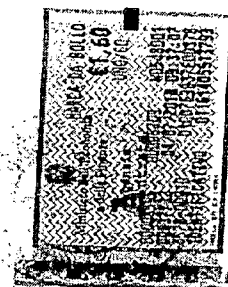
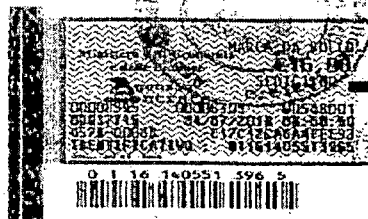
2. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Art. 12 - Organi Sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente.

2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.



Art. 13 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai Soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

3. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (previamente indicata dai Soci), spedita/divulgata almeno 15 giorni (10 nel caso dell'e-mail) prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro dei Soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 1/3 dei Soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

6. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano; su richiesta del 50% dei presenti esse saranno assunte a scrutinio segreto. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione in libera visione a tutti i Soci.

8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 14 - Compiti dell'Assemblea

Le competenze dell'Assemblea sono:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi Sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- i) delibera sull'esclusione dei Soci.

Art. 15 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun Socio ha diritto ad un voto.

3. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
4. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

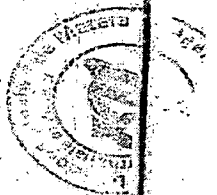
Art. 16 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

2. Per l'Assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell'Assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.

Art. 17 - Struttura dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.
2. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'Assemblea.
3. I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.
4. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.
5. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi.



ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Art. 18 - Consiglio Direttivo - Organo di amministrazione

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un numero dispari minimo di 7 (sette) fino a un massimo di 11 (undici) componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

2. Per il primo mandato le nomine vengono fatte direttamente dai Soci fondatori in sede di costituzione dell'Associazione.

3. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente, o, più Vice-Presidenti. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'organo di amministrazione.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

5. Compete al Consiglio Direttivo:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- e) nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere);
- f) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- g) ratificare, nella prima seduta successiva dell'Assemblea, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- h) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- i) istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;

5. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 19 - Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del terzo settore. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo, è rieleggibile e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'organo di amministrazione.

5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 20 - Il Segretario

L'Associazione ha un Segretario nominato dal Consiglio Direttivo il quale coordina le attività associative ed inoltre:

- Cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
- Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati.
- Cura la tenuta e la conservazione degli atti della Assemblea.
- È responsabile della corrispondenza dell'Associazione.
- Provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione.
- Svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 21 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative deliberate dall'Assemblea;
- b) contributi dei privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da attività convenzionate;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali: tali proventi sono inseriti in un'apposita voce del bilancio dell'associazione e sono accettate dall'Assemblea generale degli iscritti che delibera sulla loro utilizzazione, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello Statuto e nel rispetto di quanto previsto nel D.lgs. 117/2017 e della L.R. Basilicata n. 1/2000.
- h) beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'associazione;
- i) eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio;
- l) ogni altro tipo di entrata ammessa dal D.lgs. 117/2017 e dalla L.R. Basilicata n. 1/2000.

Art. 22 - Beni

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione che può essere consultato dagli aderenti.

Art. 23 - Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 24 - Scritture contabili e bilancio

1. I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 25 - Bilancio Sociale

Bilancio Preventivo e Bilancio Consuntivo

1. Il bilancio d'esercizio è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
3. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede sociale dell'Associazione almeno trenta giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
4. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea.

5. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 30 aprile di ciascun anno.

6. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 6.

Art. 26 - Pubblicità e trasparenza

1. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri Sociali obbligatori, ossia:

- il libro Soci,
- il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Tali documenti Sociali devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi Consigliere.

Art. 27 - Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione di Volontariato e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 28 - Personale retribuito

1. L'Associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 29 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

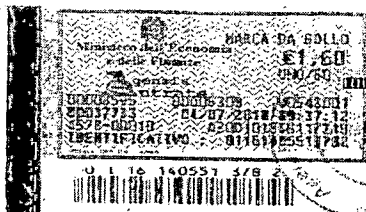
I Soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 30 - Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 31 - Assicurazione Associazione

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Associazione stessa.



Art. 32 - Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017.

Art. 33 - Logo

Il logo dell'Associazione è composto da una disegno che ritrae un cucciolo randagio, con la scritta Associazione ODV L'Anima dei Randagi. Le caratteristiche del logo sono quelle visibili nel foglio in allegato al presente Statuto.

Art. 34 - Norme di rinvio e disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

NOVA SIRI, li 9/06/2018.

Letto, sottoscritto e firmato:

FERRARI FIORE PATRIZIA

Ferrari Fiore Patrizia

PIRILLO NICOLA

Nicola Piriello

FUINA LUCIA

Lucia Fuina

CHIARA DIMATTEO

Chiara Dimatteo

STIGLIANO LOREDANA

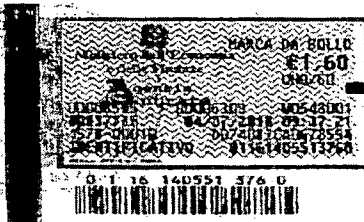
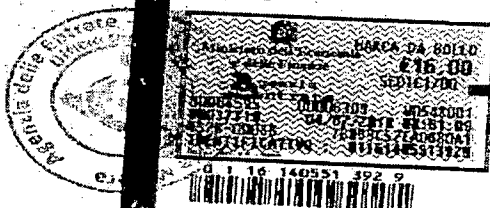
Stigliano Loredana

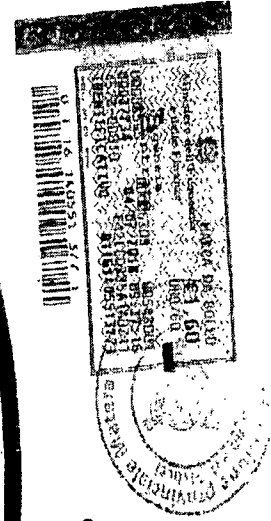
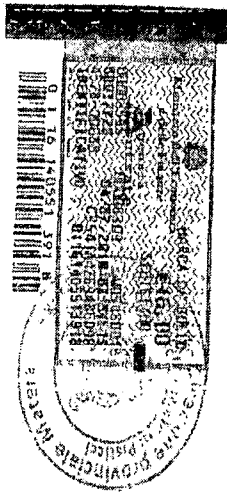
FIORE FEDERICA

Fiore Federica

BONFANTE ANNA MARIA

Bonfante Anna Maria





Barbale

Avellio

Stipiano

For

Ferrari

As

